

mento del legislatore, e più non si consenta di rinviare i giudizi a magistrati lontani, inquantochè nei casi di ripetizione dei dibattimenti, si danneggerebbe di molto la finanza pubblica ed anche la privata, ingiustamente.

Anche su questo argomento mi aspetto le assicurazioni del ministro guardasigilli.

Io non domando che si aggiunga nell'articolo una sanzione per cui la Camera statuisca l'obbligo della riforma di procedura contemporaneamente all'andata in vigore della Cassazione unica: purchè l'onorevole ministro lo garantisca, ne sarò soddisfatto.

Presidente. Prendano i loro posti onorevoli colleghi, che la votazione deve procedere con regolarità.

Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Io non amo assumere alcun impegno senza la sicurezza di poterlo mantenere. Ora io ho intenzione di dare avviamento anche alle modificazioni del Codice di procedura penale; anzi per effetto stesso dell'approvazione del Codice penale si rendono necessarie molte modificazioni al Codice di procedura penale. Dunque io a questo compito già mi accingo, ma quanto al dire poi che le modificazioni che presenterò siano in uno od in un altro senso, la Camera e l'onorevole Simeoni consentiranno che io non posso farlo fin d'ora.

Presidente. L'onorevole Simeoni ha facoltà di parlare.

Simeoni. A me basta l'assicurazione data dall'onorevole ministro che egli provvederà in tempo, e prima dell'attuazione completa dell'istituto della Cassazione, alle opportune riforme della procedura penale, in merito della quale a suo tempo discuteremo insieme. Ne prendo atto, e ne aspetto con la Camera l'attuazione.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 10 di cui dò nuovamente lettura:

“ Il Governo del Re è autorizzato a dare, per decreto reale, le disposizioni transitorie e quelle altre che siano necessarie per l'attuazione della presente legge.

“ Il giorno in cui andrà in vigore la presente legge sarà fissato per decreto reale.

“ Questo giorno non potrà essere posteriore a quello in cui avrà esecuzione nel regno il nuovo Codice penale, ed in ogni caso al 1° aprile 1889. ”

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Verrebbe in ultimo l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Franceschini (*Rumori*), che sarebbe il seguente:

“ È data facoltà al Governo del Re di abolire con decreto reale le quattro Corti di cassazione di Napoli, Palermo, Torino, Firenze, per la materia civile, istituendo Corti di terza istanza sia nelle città suddette sia in altre principali del regno, se e dove le credesse opportune. ”

L'onorevole Franceschini mantiene il suo articolo aggiuntivo? (*Rumori*) Facciano silenzio, se si deve andare avanti.

Franceschini. La Camera sa che non sono solito abusare della sua cortesia, (*Vivi rumori*) chiederei, perciò, mi volesse accordare pochi minuti per potere svolgere la mia proposta. (*Rumori*).

Voci. La ritiri!

Altre voci. Parli! parli!

Franceschini. Mi sono permesso presentare questo articolo aggiuntivo.. (*Continuano i rumori e le conversazioni*).

Presidente. Facciano silenzio, altrimenti sospendo la seduta. Come si fa a presiedere in mezzo a questi clamori?

Franceschini. Io mi sono permesso di presentare, a questo importante disegno di legge, un articolo aggiuntivo, solo per dimostrare la necessità assoluta dell'unica Cassazione e di istituire, per una retta e saggia amministrazione della giustizia, delle Corti di terza istanza.. (*Conversazioni*).

Presidente. Ma cessino dal fare conversazioni!

Franceschini. Onorevole presidente, vista l'impazienza della Camera, io rinunzio a parlare. (*Oh! oh!*)

Presidente. No, continui, onorevole Franceschini, Ella ha diritto di parlare.

Franceschini. Rinunzio a parlare, perchè non voglio abusare della bontà dei miei colleghi. (*Bravo!*)

Presidente. L'onorevole Franceschini non insistendo nel suo articolo aggiuntivo, procederemo alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Prego ed avverto gli onorevoli deputati di non presentarsi a deporre il loro voto nell'urna, se non quando siano chiamati; altrimenti è impossibile che l'Ufficio di Presidenza possa, a termini del regolamento, accertare il numero ed il nome di coloro che prendono parte alla votazione.

Di San Giuseppe, segretario, fa la chiama.